

(N. 1466)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana
(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1950

Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-1950

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente per la colonizzazione della Libia fu istituito con il regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, con la denominazione di « Ente per la colonizzazione della Cirenaica », modificata, definitivamente, in quella attuale con il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, in conseguenza della estensione della sua attività alla Tripolitania disposta con il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038. Gli fu assegnato lo scopo di porre in valore i terreni della Cirenaica, e, successivamente, della Tripolitania, attribuiti al suo patrimonio da parte dello Stato, mediante l'appoderamento e l'immissione in essi di famiglie metropolitane al fine

di favorire la costituzione della piccola proprietà coltivatrice.

All'atto della sua istituzione, all'Ente veniva conferito un patrimonio costituito, oltre che dai terreni attribuitigli dallo Stato, da contributi vari, *una tantum*, posti, per legge, a carico di Enti diversi (articolo 3 del regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696), per un importo complessivo di lire 38.000.000. Veniva stabilito, inoltre, che l'Ente avrebbe usufruito dei contributi e dei sussidi previsti dalle norme al tempo vigenti in favore della colonizzazione in Tripolitania ed in Cirenaica (art. 10 citato regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696). Con regio decreto 18 marzo 1935, n. 432, veniva,

successivamente, autorizzata la concessione a favore dell'Ente di un contributo annuo di lire 5.000.000, per la durata di 15 anni, stabilendosi che, sino alla concorrenza di tale importo, a decorrere dall'esercizio 1935-1936, non sarebbero stati corrisposti i contributi di colonizzazione ad esso spettanti ai sensi di legge, mentre le eventuali eccedenze sarebbero state considerate quale apporto del Ministero delle Colonie nella costituzione del patrimonio dell'Ente stesso, in aggiunta al valore dei terreni ceduti e di cui all'articolo 4 del regio-decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038, già richiamato.

Le somme ad esso attribuite, con i relativi frutti, nonché le somme mano a mano recuperate dalle singole famiglie coloniche a scapito del rispettivo debito (costituito dal valore delle terre e dalle quote dei lavori eseguiti dall'Ente nonché da una quota per spese generali) avrebbero dovuto assicurare all'Ente i mezzi necessari per lo sviluppo del suo programma e per il suo funzionamento (articolo 9, in relazione all'articolo 5, dello Statuto sociale approvato con decreto del Capo del Governo 19 novembre 1932).

Il sopravvenire della guerra sconvolse, tuttavia, completamente i piani di azione e di finanziamento dell'Ente il quale, in conseguenza della requisizione di una parte dei trattori e degli automezzi, per le difficoltà dei rifornimenti, per il richiamo alle armi di notevoli aliquote del dipendente personale e di coloni, fu costretto a sospendere, nella fase del completamento, molti lavori di bonifica in corso ed a limitare le colture negli stessi comprensori già appoderati.

Alla fine del 1942 venne abbandonata la Cirenaica, dove l'Ente aveva i suoi comprensori più estesi, più redditizi e già in fase di avvaloramento più avanzato, e pochi mesi dopo la gestione dei comprensori della Tripolitania venne avocata dalle Autorità militari britanniche che avevano occupato il Territorio.

L'Ente venne, così, a perdere tutti i proventi delle colture a conto diretto ed a mezzadria e si trovò nella impossibilità di esigere le quote di ammortamento dei costi poderali dovute da molti titolari dei poderi, a sensi del contratto colonico.

La sua base di finanziamento venne, quindi,

a mancare mentre, per converso, continuarono a pesare sull'Ente (nonostante la ferma attuazione di ogni possibile economia nella gestione e la riduzione del personale al minimo assoluto indispensabile) gli oneri inderogabili per mantenere in vita l'organizzazione nei suoi elementi essenziali.

Deve, al riguardo, chiarirsi che, in seguito agli eventi bellici, in Roma (sede legale) ha continuato e continua a funzionare un minimo di organizzazione centrale dell'Ente, mentre in Tripolitania ha continuato e continua a funzionare la Direzione compartimentale di Tripoli, l'una e l'altra con gestioni separate, avendo, come già accennato, l'Amministrazione britannica della Tripolitania avocata la gestione dei locali comprensori di colonizzazione.

La gestione dell'Ente in Tripolitania si svolge, quindi, sotto il controllo dell'Amministrazione britannica la quale ha somministrato e somministra i fondi necessari a far fronte alle necessità dei servizi.

La sede di Roma ha fatto fronte alle spese su essa gravanti (spese per il personale, interessi passivi su mutui, ecc.) mediante utilizzazione di proventi vari, quali i contributi arretrati dello Stato nelle spese di trasformazione fondiaria, il ricavato dalla vendita di valori immobiliari, interessi attivi, rimborsi, ecc.; su essa sono, tuttavia, venute a gravare e gravano ancora spese varie concernenti la Direzione compartimentale di Tripoli, e, più precisamente, oltre quelle afferenti all'accantonamento delle quote per indennità di licenziamento al personale, quelle inerenti al pagamento delle competenze a conguaglio agli impiegati rimasti in servizio in Tripolitania il cui trattamento ha dovuto essere allineato a quello attribuito al personale statale in servizio nello stesso territorio.

Salvo, quindi, accertamento e successiva regolarizzazione contabile delle operazioni di gestione compiute dagli uffici rimasti in Tripolitania, la sede di Roma dell'Ente ha dovuto accollarsi spese per un complesso molto superiore alle sue disponibilità. In particolare, per l'esercizio 1949-50, contro una disponibilità complessiva di lire 18.746.719 su esso è venuto a gravare una spesa preventivata di 53.747.226 di lire, così rispettivamente costituite:

ENTRATE	SPESE
<i>Fondo di cassa al:</i>	<i>Residui passivi:</i>
1° gennaio 1950 L. 2.963.122	Competenze arretrate dovute al personale in servizio in Libia L. 24.449.133
<i>Residui attivi:</i>	Competenze speciali arretrate impiegati contrattisti 300.000
Crediti per contributi verso il Governo della Libia 6.406.597	Liquidazione a personale licenziato nell'anno 1949 1.258.785
Crediti verso il Ministero Africa italiana per annualità contributi 7.000.000	Liquidazione lavori e forniture precedenti all'occupazione della Libia (1943) relativi ai compartimenti di bonifica 4.687.498
Realizzo fondi patrimoniali 2.377.000	L. 30.695.416
Totale L. 18.746.719	<i>Spese per l'anno 1950:</i>
	Rimborso spese Amministratore e Collegio sindacale 180.000
	Spese per fitto ufficio, cancelleria, postali e varie per funzionamento uffici 455.000
	Assegni ed indennità al personale in servizio in colonia e della Sede 17.596.810
	Indennità fondo quiescenza impiegati di ruolo 720.000
	Indennità di liquidazione impiegati a contratto 1.100.000
	Spese per missioni in Libia e viaggi personale della Libia in Patria per missioni e licenze 1.000.000
	Spese per provvedimenti conseguenti alle decisioni in corso circa l'assetto dei comprensori della Libia 2.000.000
Disavanzo L. 35.000.507	L. 53.747.226
L. 53.747.226	

A coprire, appunto il disavanzo di 35.000.507 di lire, con l'unito disegno di legge si propone la concessione all'Ente di Colonizzazione della Libia di un contributo straordinario, a carico del bilancio dello Stato, di lire 35.000.000.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, si precisa che all'onere inerente al detto contributo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È concesso all'Ente di colonizzazione della Libia un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.